



CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO



Statuto

21 maggio 2014, Solennità di San Zeno

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO DELLA CHIESA DI VERONA

Art. 1 - E' costituito nella Chiesa particolare di Verona il Consiglio Pastorale Diocesano, a norma dei cann. 511-514 del codice di diritto canonico. Esso è un organismo consultivo che, mentre significa e promuove in forma rappresentativa la partecipazione e la corresponsabilità di tutto il popolo di Dio nella missione della Chiesa, ha il compito specifico, sotto l'autorità del Vescovo, di studiare, valutare e proporre conclusioni operative in ordine alle attività pastorali della diocesi (cfr. can. 511).

Art. 2 - Il Consiglio Pastorale Diocesano è presieduto dal Vescovo, al quale compete: convocare e presiedere l'assemblea; predisporre o approvare l'ordine dei lavori; nominare i membri di sua competenza secondo lo statuto; dichiarare decaduti i membri quando ne ricorrano le condizioni; nominare il segretario.

Art. 3 - L'attività del Consiglio Pastorale Diocesano si svolge attraverso diversi organi (assemblea, segreteria, commissioni) e funzioni (presidente, moderatore, segretario).

Composizione

Art. 4 - In vista di un'adeguata espressione rappresentativa di tutta la Chiesa particolare nella varietà del territorio, delle situazioni umane, degli ambiti pastorali, dei ministeri in essa esercitati (cfr. can. 512 § 2), il CPD risulta così composto:

- a) Vescovo e Vicario Generale;
- b) i vicari episcopali;
- c) il rettore del Seminario vescovile;
- d) un laico eletto o nominato da ciascun Vicariato tra i moderatori dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali;
- e) un rappresentante – laico/a (preferibilmente) , religioso/a – per ciascuna delle seguenti aree pastorali e uffici:
 - catechistico, liturgico, scolastico e centri pastorali dell'età evolutiva;
 - missionario, migrantes, ecumenico;
 - salute, caritativo;
 - cultura, comunicazione, formativo teologico;
 - famiglia;I direttori dei rispettivi uffici o centri concordano le modalità di elezione o nomina.
- f) il presidente diocesano dell'Azione Cattolica;
- g) il segretario della Consulta delle Aggregazioni laicali;
- h) un diacono permanente eletto dai diaconi permanenti che esercitano il ministero in diocesi;
- i) un religioso e una religiosa designati dai rispettivi organismi di collegamento, e un rappresentante designato dagli Istituti Secolari;

j) cinque membri laici nominati dal Vescovo;

k) tre sacerdoti diocesani nominati dal Vescovo sentito il Consiglio Presbiterale;

Partecipa alle attività del Consiglio Pastorale Diocesano anche il segretario del Consiglio Presbiterale, senza diritto di voto.

Art. 5 - La persona eletta o nominata da ciascun vicariato (Art 4d), in accordo con il proprio vicario foraneo, ha il compito – servizio di contattare e incontrare, almeno tre volte all'anno, i moderatori dei consigli pastorali parrocchiali per informare, coordinare e riferire al Consiglio Pastorale Diocesano, e inoltre svolge ogni altro servizio che gli venga affidato dal CPD.

Art. 6 - Il Vescovo ad ogni rinnovo del Consiglio costituisce una commissione elettorale, avente il compito di controllare la regolarità delle elezioni e delle designazioni nonché di dirimere eventuali controversie.

Art. 7 - I membri del Consiglio Pastorale Diocesano, scelti tra i fedeli maggiorenni che sono in piena comunione con la Chiesa cattolica, distinti per impegno ecclesiale, correttezza morale e saggezza (cfr. can 512 §§ 1 e 3), dovranno dichiararsi disponibili ad adempiere il mandato ricevuto partecipando fedelmente, attivamente e responsabilmente alla vita del CPD.

Art. 8 - Il Consiglio Pastorale Diocesano viene rinnovato nei suoi componenti ogni cinque anni e cessa quando la sede episcopale diviene vacante. I consiglieri eletti possono essere nuovamente eletti per un secondo mandato.

Art. 9 - I consiglieri decadono dall'incarico:

a) in seguito a dimissioni accettate dal vescovo;

b) quando cessano di appartenere alla realtà in rappresentanza della quale sono stati eletti o designati;

c) per assenza non giustificata a tre sessioni consecutive;

d) per provvedimento del Vescovo, sentita la segreteria, qualora venga meno una delle condizioni previste dall'art. 7.

Ai consiglieri decaduti succedono: il primo non eletto, se si tratta di membri elettivi; il successore nell'ufficio per i membri di diritto; il nuovo designato da parte dei diversi Centri e aree.

L'assemblea

Art. 10 - L'assemblea è convocata in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno. Può essere convocata in sessione straordinaria per iniziativa del Vescovo o su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo dei Consiglieri.

L'assemblea si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.

La convocazione accompagnata dall'ordine del giorno, deve essere comunicata a ciascun consigliere

almeno quindici giorni prima della data stabilita.

Art. 11 - L'ordine del giorno è stabilito dal Vescovo, sentita la segreteria, oppure è approvato dal Vescovo su proposta della segreteria.

Ogni consigliere può presentare per iscritto alla segreteria, argomenti da trattare; spetta alla Segreteria valutare l'opportunità di inserirli nell'ordine del giorno da proporre al Vescovo.

Art. 12 - La segreteria predispone la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, per consentire ai consiglieri una adeguata preparazione e una riflessione nell'ambito della realtà rappresentata.

La segreteria può costituire delle commissioni nell'ambito del Consiglio Pastorale Diocesano, per approfondire un tema determinato, e valersi dell'apporto di esperti.

Art. 13 - Gli argomenti all'ordine del giorno sono introdotti da una breve relazione che il segretario, per quanto possibile, invia in precedenza ai consiglieri.

Gli interventi sono regolati dal Moderatore dell'assemblea e non possono normalmente protrarsi oltre i cinque minuti. Gli interventi possono essere presentati anche per iscritto.

La discussione si conclude normalmente con la votazione del testo discusso o di specifiche mozioni conclusive.

Art. 14 - Il voto, normalmente espresso per alzata di mano o per appello nominale, sarà invece a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni oppure su richiesta del Vescovo o di almeno dieci consiglieri.

La votazione è valida se è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. Per le elezioni è ordinariamente sufficiente la maggioranza relativa, a meno che il Vescovo disponga di attenersi alle procedure previste dal can. 119 n. 1°.

La segreteria

Art. 15 - La segreteria è composta dal Vicario episcopale per il coordinamento delle attività pastorali, che la presiede a nome del Vescovo e ne convoca le riunioni, e da quattro consiglieri eletti dall'assemblea di cui uno funge anche da segretario della "segreteria del CPD".

Art. 16 - Spetta alla segreteria: a) collaborare col Vescovo nel predisporre l'ordine del giorno; b) predisporre, coordinare e sollecitare le attività finalizzate a preparare le assemblee, in particolare costituire o incaricare apposite commissioni, designare i relatori, fornire indicazioni ai consiglieri per la riflessione previa nell'ambito delle realtà rappresentate; c) predisporre eventuali testi da sottoporre a votazione, dopo aver esaminato e raccolto gli interventi dei consiglieri; d) mantenere il rapporto con il Consiglio Presbiterale; e) individuare le modalità per far conoscere in diocesi le attività del Consiglio Pastorale.

Moderatore

Art. 17 - La segreteria designa al proprio interno il moderatore e il vice-moderatore

dell'assemblea, cui spetta il compito di regolare le discussioni, garantire il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, dirigere le operazioni di voto, formulare chiaramente i quesiti da sottoporre a votazione.

Il segretario

Art. 18 - Il segretario del Consiglio Pastorale Diocesano è nominato dal Vescovo. A lui spetta:

- a) redigere i verbali dell'assemblea;
- b) inviare ai consiglieri l'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno e la documentazione illustrativa;
- c) mantenere aggiornato l'elenco dei consiglieri e registrarne le presenze;
- d) conservare gli atti e i documenti, garantendone l'autenticità;
- e) assistere e collaborare con la segreteria, con le commissioni e con i relatori operanti nell'ambito del Consiglio Pastorale Diocesano.

Commissioni e relatori

Art. 19 - Il Consiglio Pastorale Diocesano per lo studio di determinate questioni si avvale delle commissioni pastorali diocesane oppure delibera la costituzione di commissioni *ad acta*. L'affidamento di una questione a una commissione può essere deciso dall'assemblea oppure dalla segreteria. La segreteria determina l'oggetto di studio e i tempi di lavoro; se si tratta di commissioni *ad acta*, ne determina anche la composizione.

Spetta alla segreteria conferire l'incarico a singoli relatori per la presentazione dei temi in assemblea.

Rapporto con il Consiglio Presbiterale

Art. 20 - Per garantire la necessaria collaborazione, all'inizio dell'anno pastorale si riuniscono con il Vescovo gli organismi direttivi del Consiglio Pastorale e del Consiglio Presbiterale al fine di precisare e coordinare i rispettivi programmi di lavoro.

Disposizioni finali

Art. 21 - Eventuali proposte di modifiche allo statuto devono essere deliberate dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e approvate dal Vescovo.

Le situazioni non previste dallo statuto sono regolate dalle norme generali del diritto canonico.